

# STATUTO

## Associazione REACT

### **Art. 1 Denominazione**

- <sup>1</sup> Sotto la denominazione "Associazione REACT" (Radio Enabled Activity Control Toolkit) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- <sup>2</sup> L'Associazione può farsi iscrivere nel registro di commercio se il Comitato direttivo lo ritiene necessario per il perseguimento dello scopo sociale. È in ogni caso riservato l'art. 61 cpv. 2 CCS.

### **Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede a Balerna, presso la Provvida Madre (Via Carlo Silva 3, 6828 Balerna).

### **Art. 3 Scopo**

- <sup>1</sup> L'Associazione si propone di promuovere e sostenere attività di ricerca applicata e l'implementazione dei suoi risultati nel contesto delle tecnologie a servizio delle persone disabili. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono il sostegno alla ricerca nello sviluppo di strumenti elettronici ed informatici, la promozione e la divulgazione dei risultati ottenuti, nonché il reperimento di fondi e la collaborazione transfrontaliera e internazionale.
- <sup>2</sup> In particolare l'Associazione ha lo scopo di sostenere e dare continuità al progetto REACT, agli strumenti software e hardware correlati della FIPPD (Fondazione Informatica per la Promozione della Persona Disabile) e favorire l'introduzione di nuovi ausili tecnologici indirizzati al perfezionamento dell'attività didattica e psico-pedagogica negli istituti che operano con persone disabili.
- <sup>3</sup> L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata oppure associarsi o ricorrere a convenzioni con esse.
- <sup>4</sup> Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione può avvalersi dell'opera dei suoi soci e della collaborazione di professionisti, enti, società di ricerca, istituti universitari, anche mediante accordi e convenzioni.

### **Art. 4 Mezzi finanziari**

- <sup>1</sup> Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito dal contributo devoluto dal Corpo delle guardie di confine, regione Ticino, al quale si aggiungono le contribuzioni dei soci. Il patrimonio potrà essere ulteriormente incrementato da donazioni, devoluzioni, contributi volontari, elargizioni, sponsorizzazioni, sussidi ed eventuali altri finanziamenti, così come da introiti derivanti dal reddito del patrimonio sociale.
- <sup>2</sup> Entro il 31 dicembre di ogni anno, e per la prima volta il 31 dicembre 2012, il Comitato direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

### **Art. 5 Soci**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e/o altre associazioni, svizzere o straniere, in numero illimitato, che per la loro attività di lavoro o per il loro interesse personale sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

## **Art. 6 Categorie di soci**

I soci sono classificati in:

- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale annua e hanno diritto di voto in assemblea.
- soci ordinari: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione. La ratifica della loro ammissione compete al Comitato direttivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e hanno diritto di voto in assemblea.
- soci onorari: la qualifica di socio onorario è conferita a quelle persone eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all'associazione, a cui la direzione crede conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari hanno diritto di voto e possono essere eletti a cariche sociali.
- soci sostenitori: questa carica comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. I soci sostenitori hanno diritto di voto.

## **Art. 7 Doveri dei soci**

- <sup>1</sup> I soci sono tenuti ad attenersi alle norme statutarie e ad eseguire le disposizioni del Comitato direttivo.
- <sup>2</sup> Essi sono pure tenuti a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statuari.
- <sup>3</sup> L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese legalmente dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

## **Art. 8 Qualità di socio**

- <sup>1</sup> La qualità di socio si acquista su domanda degli interessati. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide l'Assemblea, su preavviso del Comitato direttivo. Per acquistare la qualità di socio ordinario, ad eccezione di coloro che sono intervenuti personalmente all'assemblea costitutiva, è necessario dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'Associazione e pagare regolarmente la tassa sociale.
- <sup>2</sup> La qualità di socio si perde:
  - a) per dimissioni, da comunicare per iscritto entro il 31 dicembre al Comitato direttivo, con effetto per l'esercizio sociale successivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi prestati, né al condono di quelli dovuti ma non ancora pagati;
  - b) per decadenza, a seguito della perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per esclusione dovuta ad accertati e gravi motivi di incompatibilità, ad esempio per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità;
  - d) per esclusione dovuta a morosità, pronunciata dopo un richiamo di pagamento.  
L'esclusione viene dichiarata dall'Assemblea dei soci e comunicata all'interessato per iscritto.
- <sup>3</sup> Il Comitato direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

## **Art. 9 Tassa sociale**

Dal momento in cui entrano a far parte dell'Associazione, i soci sono tenuti a versare un contributo annuo, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Comitato direttivo. La tassa sociale deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta entro il 31 dicembre 2012.

## **Art. 10 Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Comitato direttivo.

## **Art. 11 L'Assemblea dei soci**

<sup>1</sup> L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.

<sup>2</sup> Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno, o qualora un numero pari ad un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

<sup>3</sup> L'Assemblea dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- o dietro proposta del Comitato direttivo, risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- o nomina il Presidente, elegge il Comitato direttivo, e decide la revoca degli stessi;
- o delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- o delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- o esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare;
- o delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti.

<sup>4</sup> Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci fondatori, ordinari e onorari. Essi hanno ugual diritto di voto nell'assemblea.

I soci sostenitori possono parteciparvi e prendere parola, ma non hanno diritto di voto.

<sup>5</sup> Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto; fanno eccezione la decisione di modifica dello statuto sociale e gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto medesimo, per i quali sia richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

<sup>6</sup> Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati, qualora siano presenti tutti i soci e nessuno si opponga.

## **Art. 12 Il Comitato direttivo**

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri, incluso il membro di diritto, vale a dire il Presidente dell'Associazione.

<sup>2</sup> I membri del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci, entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di due anni. Essi sono rieleggibili.

<sup>3</sup> Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'allestimento del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

<sup>4</sup> Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato sono raccolte in appositi verbali, firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da segretario.

<sup>5</sup> Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il diritto e il dovere di curare gli interessi della stessa.

Esso provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:

- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- fissa la quota sociale annua di ammissione, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- esegue le direttive d'ordine generale impartite dall'Associazione e delibera sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- convoca l'assemblea generale dell'Associazione;
- preavvisa all'attenzione dell'Assemblea dei soci le domande per l'ammissione dei nuovi soci, rispettivamente circa l'esclusione di soci;
- dà pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

<sup>6</sup> Fatta eccezione per la nomina del presidente, che compete all'Assemblea, il Comitato si organizza e decide internamente l'attribuzione delle altre cariche.

### **Art. 13 Il Presidente**

<sup>1</sup> Il Presidente dell'Associazione rimane in carica due anni, ed è rieleggibile.

<sup>2</sup> Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; al medesimo spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale, a cui sovrintende.

<sup>3</sup> In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, questo viene sostituito da un altro membro del Comitato, designato, per quanto possibile, dal Presidente, o, in caso contrario, dalla maggioranza dei membri di Comitato.

<sup>4</sup> Previo accordo interno della maggioranza dei membri di Comitato, il Presidente dell'Associazione firma collettivamente con il Vice-Presidente gli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente o del Vice-Presidente, questo viene sostituito dalla Responsabile Finanze.

Il Presidente, rispettivamente il Vice-Presidente e la Responsabile Finanze, firmano individualmente i documenti operativi finanziari dell'Associazione .

### **Art. 14 Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'assemblea espressamente convocata.

### **Art. 15 Liquidazione**

In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Associazione o ad un'altra iniziativa avente lo stesso o analogo scopo.

### **Art. 16 Responsabilità e patrimonio sociale**

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 17 Diritto sussidiario**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all'associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea costitutiva svoltasi a Lugano in data 16 marzo 2012, e modificato in occasione dell'assemblea del 17 giugno 2013 tenutasi a Manno.